Presidenza e Segreteria Generale
Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.300.213
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale
Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

Roma, 10 Luglio 2012

NOR12207
SM

OGGETTO: compensazione dei crediti maturati verso gli enti locali ed il Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture ed appalti. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012.

L'art. 28 quater del D.P.R 602/1973 prevede che, a partire dal 1º gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, per somministrazione, forniture ed appalti, possano essere compensati con i debiti tributari iscritti a ruolo dovuti dai soggetti che vantano tali crediti; a tal fine, la norma in esame dispone che il creditore acquisisca la certificazione da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale che attesti che il credito vantato sia certo, liquido ed esigibile. L'estinzione del debito tributario iscritto a ruolo, è condizionata alla verifica dell'esistenza e della validità della predetta certificazione.
L'effettiva operatività di tale norma è stata demandata all'emanazione di un apposito decreto da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che è quello del 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012.

1. Pagamento delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo mediante compensazione

I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Regioni e degli Enti locali per somministrazione, forniture ed appalti, possono utilizzare tali crediti per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute per cartelle di pagamento ed atti, notificati entro il 30 aprile 2012:

- per tributi erariali, regionali e locali;
- per contributi assistenziali, previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Con un ulteriore Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, la compensazione può essere estesa anche ad altre entrate riscosse mediante ruolo.

2. Acquisizione della certificazione

Al fine di poter esercitare la compensazione, il titolare del credito deve acquisire dall'Amministrazione debitrice la certificazione prevista dall'art. 9, comma 3-*bis*, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Compensazione dei crediti nei confronti degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale

La compensazione si applica anche con riferimento ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture ed appalti, semprechè si sia acquisita la dovuta certificazione da parte dell'Ente.
Gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono:

- le aziende sanitarie locali;
- le aziende ospedaliere;

- gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni;
- le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio Sanitario nazionale;
- gli istituti zooprofilattici.

4. Compensazione del credito ceduto

Il titolare del credito, una volta acquisita la certificazione da parte dell'Amministrazione debitrice, deve presentarla all'agente della riscossione competente per il pagamento totale o parziale delle somme iscritte a ruolo; nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente deve indicare all'agente della riscossione le posizioni debitorie che intende estinguere.
L'agente della riscossione deve:

- trattenere l'originale della certificazione;
- rilasciarne copia timbrata per ricevuta al titolare del credito;
- procedere, entro i tre giorni lavorativi successivi alla verifica dell'esistenza e della validità di tale certificazione.

Entro il decimo giorno successivo alla richiesta formulata dall'agente della riscossione, l'Amministrazione debitrice deve comunicarne l'esito allo stesso agente, il quale, a sua volta, è tenuto ad informare il titolare del credito. In caso di esito positivo della verifica, il debito si estingue limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato ed utilizzato in compensazione, ed il titolare del credito può ritirare l'attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente agente della riscossione

Cordiali saluti.